

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

La **Società della Salute di Firenze** (CF: 94117300486), con sede legale in Firenze, piazza della Signoria e sede operativa in Firenze, viale della Giovine Italia n. 1 - nella persona del dott. Marco Nerattini, titolare delle funzioni per la parte sociale e socioassistenziale della Società della Salute di Firenze ex delibera di giunta esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 11 del giorno 30/06/2025, domiciliato per la carica presso la sede operativa della Società della Salute di Firenze (segreteria@pec.sds.firenze.it);

E

il sig. **MARCO SABADINI** (CF: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], titolare della P. IVA: 07487880481, di seguito, anche "professionista";

PREMESSO CHE

- con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del giorno 1/12/2022 è stato approvato il Programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027" (di seguito, anche: "PN inclusione") per il sostegno congiunto al titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito, anche "FESR") e del Fondo sociale europeo plus (di seguito anche: "FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 69 del 21/03/2024 è stato approvato l'avviso pubblico, rivolto agli ambiti territoriali sociali, "DesTEENazione – Desideri in azione" per la costituzione di spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale per l'erogazione di servizi integrati volti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l'autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l'inclusione sociale", da finanziare a valere sulle risorse del PN Inclusione 21-27 (di seguito, anche: "avviso DesTEENazione del Ministero");
- entro tale termine, l'ambito territoriale sociale (di seguito, anche: "ATS") di riferimento, Società della Salute di Firenze, ha presentato una proposta progettuale a valere sull'avviso DesTEENazione del Ministero;
- con decreto direttoriale n. 27 del giorno 27/02/2025 sono state approvate le graduatorie e individuate le proposte progettuali ammesse al finanziamento tra cui la proposta presentata dall'ambito territoriale sociale "Società della Salute di Firenze";
- in data 7/04/2025 è stata sottoscritta dalla Società della Salute di Firenze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI

⊕ promosso con delibera di giunta esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 15 del 30/09/2025



2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusione) a valere sull'Avviso pubblico "DesTEENazione - Desideri in azione";

- con decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 97 del 23 aprile 2025 la convenzione di cui al punto precedente è stata approvata;
- la Società della Salute di Firenze, ambito territoriale sociale di riferimento, risulta priva della figura professionale, per come descritta all'interno dell'avviso ministeriale "DesTEENazione – Desideri in azione", idonea allo svolgimento dell'incarico di coordinatore strategico-programmatico;
- ai sensi dell'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), la Società della Salute di Firenze può ricorrere all'affidamento di incarico professionale di lavoro autonomo, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione del profilo ricercato;
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. 54 del giorno 9/07/2025 è stato approvato e pubblicato un avviso di selezione, con termine previsto per l'invio della domanda di partecipazione al giorno 17/07/2025, ore 17:00;
- a seguito dello svolgimento delle attività di propria competenza, la commissione ha redatto l'elenco dei candidati in ordine di punteggio, avente valore di graduatoria, disponendone la trasmissione al responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico di selezione, il responsabile del procedimento avvia i controlli sul primo classificato circa il possesso dei requisiti necessari e, in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, esclude il candidato;
- a seguito di pubblicazione della graduatoria sulla pagina *web* dedicata alla selezione del coordinatore strategico-programmatico, con provvedimento n. 64 del giorno 9/09/2025 del direttore della Società della Salute di Firenze è stato individuato il soggetto idoneo al conferimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. cc., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO

Il professionista si impegna a eseguire i compiti relativi alla gestione dell'attività di coordinamento strategico programmatico del progetto "DesTEENazione – Desideri in azione", per come descritti nell'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella proposta progettuale della Società della Salute e nella proposta progettuale esecutiva approvata a seguito di procedura di co-progettazione.

In ogni caso, il coordinatore strategico-programmatico svolge funzioni di tenuta dei rapporti istituzionali a livello di ATS e a livello nazionale, garantendo il raccordo e la sinergia di tutti gli attori istituzionali e del terzo settore coinvolti nei processi attuativi della proposta progettuale.

Il coordinatore strategico-programmatico cura, altresì, l'informazione e la comunicazione coi soggetti coinvolti, garantendo la coerenza degli interventi con le finalità e la metodologia della sperimentazione e con altri interventi di pianificazione territoriale o di natura strategica.

Il coordinatore strategico-programmatico, operando per la valorizzazione e trasferibilità dell'esperienza e delle competenze e apprendimenti acquisiti anche in altre progettazioni similari, si occupa a livello generale della gestione delle risorse umane, delle azioni di gestione amministrativa e di rendicontazione complessiva nonché di monitoraggio, anche con riferimento all'aggiornamento periodico dei dati sui destinatari raggiunti e i processi progettuali, conformemente alle indicazioni contenute negli atti allegati al presente avviso.

Il coordinatore strategico-programmatico verifica e valida la modulistica di accesso e di registrazione dei beneficiari.

Il coordinatore strategico-programmatico è responsabile del rispetto e dell'attuazione della Child Protection Policy adottata dall'ATS.

Il coordinatore strategico-programmatico svolge, con riferimento alla Linea 2.2 ("Patti educativi di comunità – *Get up*) l'attività di regia e promozione dei patti educativi di comunità.

Il coordinatore strategico-programmatico controlla la qualità e la corretta esecuzione delle attività progettuali, redigendo apposite relazioni da trasmettere all'Autorità di gestione.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste dettate dalla Società della Salute di Firenze, garantendo il necessario raccordo con i servizi, anche del Comune di Firenze, l'ente del terzo settore, anche in forma aggregata, attuatore ed esecutore della proposta progettuale, selezionato a seguito di apposita procedura di co-progettazione ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), con particolare riferimento ai coordinatori tecnici da esso individuati e agli altri organismi e/o gruppi coinvolti della gestione del progetto "DesTEENazione – Desideri in azione".

Il professionista si impegna altresì ad osservare le vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro cui la Società della Salute di Firenze fa espresso rinvio, partecipando, in particolare alle iniziative formative in materia, organizzate dalla Azienda USL Toscana Centro ovvero dalla stessa Società della Salute di Firenze.

L'accordo sulla natura autonoma costituisce, come sopra descritto, presupposto e componente essenziale dell'incarico conferito con il presente atto, e la relativa vigenza trova fondamento, oltre che sullo specifico impegno stipulato, nell'ambito di un'obbligazione di buona fede reciprocamente assunta dalle parti sottoscriventi. Pertanto, qualora, per qualsiasi motivo, dovesse essere successivamente rivendicata una diversa qualificazione giuridica del rapporto, gli impegni economici con il presente accordo assunti decadrebbero immediatamente, con il diritto della Società della Salute di Firenze di ripetere i corrispettivi già erogati e qualsiasi costo essa dovesse trovarsi onerata a sostenere.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e termine alla conclusione delle attività progettuali inerenti la proposta progettuale "DesTEENazione – Desideri in azione" della Società della Salute di Firenze, prevista indicativamente per il giorno 21/04/2028, conformemente all'art. 12 lett. a) dell'avviso ministeriale "DesTEENazione" e all'art. 5 della convenzione di sovvenzione. In caso di proroga non onerosa concessa dal Ministero, la durata dell'incarico è prorogata di conseguenza, per un impegno pari alle eventuali ore residue di prestazione e/o alle eventuali ore integrative che la SdS si riserva di richiedere al professionista, per le quali sarà riconosciuto il compenso su base oraria di cui al successivo art. 5.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società della Salute di Firenze corrisponderà a favore del professionista per l'espletamento delle sue mansioni, un compenso massimo nel periodo di € 150.480,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, per la piena realizzazione delle attività previste dal progetto ed a copertura dell'intera durata del progetto (36 mesi).

Il monte ore richiesto al coordinatore strategico-programmatico è pari a un massimo di 4800 ore nel periodo di durata delle attività, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo periodo dell'art. 4.

In ogni caso, l'importo orario attribuito al prestatore d'opera è pari a € 31,35 (onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale eventualmente dovuto dallo stesso prestatore, inclusa l'IVA).

Eventuali spese del professionista, inerenti al progetto "DesTEENazione – Desideri in azione", possono essere rimborsate previa autorizzazione della Società della Salute di Firenze. Il rimborso della spesa è altresì condizionato alla presentazione di idonei giustificativi.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del d.P.R. 617/1986 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi") e ss.mm.ii..

Il professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Al professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso sarà accreditato sul c/c successivamente indicato dal professionista; la Società della Salute di Firenze non sarà in alcun modo responsabile nel caso di successive

variazioni dello stesso non portate a conoscenza a mezzo PEC (segreteria@pec.sds.firenze.it).

I modi e tempi di pagamento sono quelli previsti nell'avviso pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "DesTEENazione – Desideri in azione" approvato con decreto direttoriale n. 69 del 21/03/2024, con specifico riferimento a quanto previsto dal Manuale dei Beneficiari del PN Inclusione 2021-2027.

ART. 6 – RECESSO. RISOLUZIONE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società della Salute di Firenze può recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo alla professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà della Società della Salute di Firenze di recedere dal contratto deve essere manifestata per iscritto a mezzo PEC al professionista, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il professionista può recedere dal presente contratto per giusta causa, comunicandolo a mezzo PEC alla Società della Salute di Firenze, con un preavviso di almeno 90 giorni al fine di evitare pregiudizio alla Società della Salute di Firenze. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte della professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo di 1% per ogni giorno in meno di preavviso.

Il presente contratto può essere risolto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, secondo l'apprezzamento dell'Amministrazione;
- per sopravvenute disposizioni di legge;
- per inadempimento di una delle parti;
- per impossibilità sopravvenuta;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della naturale scadenza contrattuale, le parti devono darne motivata comunicazione con un periodo di preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo PEC. In caso di mancata osservanza dei termini indicati, il professionista dovrà corrispondere alla Società della Salute di Firenze la somma pari al compenso del periodo di preavviso non rispettato.

Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto in caso di:

- sospensione ingiustificata della prestazione del professionista per un periodo superiore a quindici giorni;
- danneggiamento del professionista a terzi o alla Società della Salute di Firenze imputabile a dolo o colpa grave;
- furto di beni della Società della Salute o di beni di pertinenza del progetto commesso da parte del professionista;

- inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto da parte del professionista;
- perdita o, comunque, mancato possesso da parte del professionista incaricato dei requisiti per contrattare ed essere parte di rapporti con la Pubblica amministrazione;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Società della Salute di Firenze, per quanto compatibili e previa contestazione;
- revoca del finanziamento attribuito alla Società della Salute di Firenze per lo svolgimento del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”;
- termine anticipato del progetto per cause indipendenti dalla Società della Salute di Firenze.

La parte non inadempiente che intende avvalersi della presente clausola dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte a mezzo PEC.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società della Salute di Firenze. Il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della Società della Salute di Firenze e indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Società della Salute di Firenze stessa.

Il professionista è tenuto inoltre a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento della Società della Salute di Firenze, il cui contenuto si intende richiamato ad ogni fine. A tale proposito il professionista è tra l'altro tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. Il professionista è tenuto a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio alla Società della Salute di Firenze.

I sopra citati obblighi, compresi quelli previsti dal Codice di comportamento, da intendere integralmente richiamati, rivestono per il professionista carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Il professionista dichiara di aver stipulato, a proprie spese, polizza assicurativa, acquisita agli atti di ufficio, a garanzia della responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso delle attività. Il professionista solleva, pertanto, la Società della Salute di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del professionista, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni del GDPR e del Codice privacy.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del foro di Firenze.

Firenze, 01/10/2025

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Società della Salute di Firenze



Il professionista



